

DECRETO LEGGE 78/09: LE MISURE DI CARATTERE FISCALE

Premessa

Il decreto legge n.78/09 conferma l'orientamento del Governo ad intervenire con misure di contrasto alla crisi economica tramite la decretazione d'urgenza, mediante aggiustamenti progressivi da operare sulla base dell'andamento dei principali indicatori economici.

Sia la Finanziaria varata la scorsa estate che il pacchetto anticrisi di dicembre hanno affrontato solo marginalmente il tema del recupero del potere d'acquisto di lavoratori e pensionati, prevedendo interventi una tantum (come il bonus famiglia), o mirati sulle fasce a maggior disagio economico (social card), e rinviando ad un secondo momento ulteriori ed eventuali provvedimenti di carattere strutturale, in materia fiscale.

La struttura del decreto

L'intervento di carattere fiscale maggiormente significativo riguarda le imprese, alle quali si concede la possibilità di usufruire della detassazione su una quota degli investimenti in macchinari. L'intervento risponde al criterio auspicato dalla Cisl che i provvedimenti a favore delle imprese abbiano carattere selettivo e mirato.

Viene anche previsto un meccanismo che renderà meno costoso il gas sia per le imprese che per le famiglie. L'entità del beneficio per le famiglie andrà monitorato e verificato nel tempo.

Le norme relative al contrasto ai paradisi fiscali rendono operativi gli accordi tra i paesi aderenti all'Ocse, e prevedono la creazione di un'unità speciale per il contrasto all'evasione e all'elusione internazionale e l'inasprimento delle sanzioni.

Il decreto legge non prevede il ripristino delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti come più volte richiesto dalla Cisl, benché sia un essenziale strumento di lotta all'evasione fiscale.

Viene, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2009 il termine per l'adozione, da parte dei comuni, della tariffa integrata ambientale.

Articolo 2 – Contenimento del costo delle Commissioni bancarie

Il decreto interviene per fissare nella misura massima dello 0,5% dell'importo dell'affidamento, per trimestre, il corrispettivo omnicomprensivo praticato dalle banche, al fine di accelerare e rendere effettivi i benefici previsti dal divieto della commissione di massimo scoperto, introdotto dal decreto legge 29 novembre 2008, n° 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n°2.

Al tempo stesso vengono fissati nuovi limiti sia sulla data di valuta per il beneficiario, per tutti i bonifici, assegni circolari e bancari, sia sulla disponibilità economica per il beneficiario, prevedendo la nullità di ogni pattuizione contraria.

Infine, per accelerare le procedure di surrogazione del mutuo è previsto che qualora la surrogazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla richiesta della banca cessionaria alla banca cedente, quest'ultima sarà tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo..

Articolo 3 – Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie

Nell'articolo vengono previste le misure per ridurre il costo del gas per famiglie e imprese promuovendo l'efficienza e la concorrenza del mercato. In particolare, le aziende che hanno una posizione dominante nel mercato del gas dovranno offrire un volume di combustibile pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabili su base mensile mediante procedure concorrenziali non discriminatorie, secondo le condizioni stabilite dall'Aeeg.

Il prezzo da corrispondere alle imprese che cedono il gas naturale è fissato con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, su proposta dell'Autorità Garante per l'energia elettrica e per il gas formulata con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti.

Articolo 5 – Detassazione utili reinvestiti in macchinari

La norma prevede la detassazione del 50% degli investimenti in macchinari e apparecchiature elencati in una specifica tabella emanata dall'Agenzia delle Entrate. Il beneficio è a favore dei titolari di reddito di impresa; l'agevolazione, inoltre, è temporanea fino al 30 giugno 2010. Per le attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, la possibilità di fruire dell'incentivo è condizionato all'adempimento degli obblighi per prevenire gli incidenti stessi. Il titolo dell'articolo è fuorviante poiché fa riferimento alla detassazione degli utili reinvestiti. In realtà nell'articolo si parla semplicemente di detassazione degli investimenti: la base imponibile viene ridotta nell'anno in corso, qualora ci siano utili, ma la riduzione può essere riportata anche negli anni successivi, qualora l'impresa sia in perdita o gli utili non siano sufficienti per una completa detassazione. Il riporto delle perdite e dunque della detassazione resta limitato ai 5 anni successivi. Ma si tratta di un periodo senz'altro congruo per poterne usufruire. La differenza con quanto annunciato dal titolo e spesso riportato sugli organi di stampa non è di poco conto. Non avrebbe avuto infatti molto senso concedere un sostegno con una detassazione solo degli utili in un periodo di crisi quale quello attuale, dove probabilmente molte imprese si troveranno con i bilanci in rosso. L'obiezione, pure legittima, che in questa maniera non si premiano solo le imprese maggiormente dinamiche ma tutte le imprese che investono in macchinari (ricadenti nel codice ATECO 28 della ripartizione Istat), risulta eccessiva in presenza della particolare natura della crisi economica che stiamo attraversando. Dal punto di vista tecnico il provvedimento non detassa completamente i suddetti investimenti ma ne riduce la tassazione del 50%. Questo corrisponde per le imprese soggette ad Ires ad una riduzione d'imposta pari al 13,75% dell'investimento (la metà dell'aliquota del 27,5%). Per le imprese soggette ad Irpef (o Ire), la riduzione d'imposta dipende dall'aliquota marginale ma non può comunque superare il 21,5% (la metà dell'aliquota dello scaglione più alto). La detassazione, infine, non riguarda l'Irap. La riduzione d'imposta sarà relativa agli investimenti effettuati nei prossimi 12 mesi (dunque nel secondo semestre 2009 e nel primo semestre 2010), verrà dunque usufruita dalle imprese nel 2010 e nel 2011, in occasione dei versamenti di saldo e acconto. Anche i

costi per lo Stato sono per lo più relativi a questi due anni (non trascurabili poiché pari a 1,8 mld nel 2010 e 2,4 mld nel 2011, secondo la relazione tecnica).

Il provvedimento oltre che fornire un vantaggio fiscale alle imprese dovrebbe costituire da impulso alla domanda interna di macchinari che risulta attualmente piuttosto fragile.

Articolo 6 – Accelerazione dell’ammortamento sui beni strumentali d’impresa

Prevede che entro la fine del 2009 i coefficienti fiscali di ammortamento dei beni strumentali d’impresa siano accelerati. Si tratta di una misura già anticipata nella finanziaria per il 2008 ma non ancora attuata. La norma potrebbe determinare una riduzione dell’imponibile Ires per le società di capitali ed Irpef (o Ire) per lavoratori autonomi, imprese individuali o società di persone, qualora l’aumento delle percentuali di ammortamento si trasferisca con giustificato motivo anche sul conto economico o civilistico.

Articolo 7 – Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza

Contempla la svalutazione dei crediti in sofferenza per le banche e gli istituti finanziari, ovvero di quei crediti che sono vantati nei confronti di soggetti insolventi, elevando il tetto allo 0,5% dei nuovi crediti iscritti a bilancio (per i crediti esistenti è dello 0,3%) sulla quota che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d’imposta precedenti. Tali crediti potranno essere dedotti dall’imponibile nella misura indicata e la ripartizione delle deduzioni verrà da qui in poi effettuata in 9 anni (anziché nei 18 precedenti). Si tratta di un’inversione di tendenza rispetto alla stretta fiscale operata sulle banche prima nel 2005 e poi nel 2008, con la quale era stato progressivamente ridotto il tetto della svalutazione ammessa dall’iniziale 0,6% allo 0,3%.

Secondo la relazione tecnica questa norma dovrebbe provocare un minor gettito Ires di 19 milioni di euro nel 2009, 49 nel 2010 e 81 nel 2011.

Articolo 10 – Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali

Rende più rigoroso il sistema delle compensazioni fiscali sui crediti IVA al fine di ostacolarne gli abusi. In particolare impone la presentazione di un visto di conformità, che certifichi l’esattezza dei dati riportati e della relativa documentazione, in corrispondenza dei crediti IVA superiori a 10.000 euro. Per i contribuenti sottoposti a controllo contabile è sufficiente una dichiarazione che attesti l’effettuato controllo. Inoltre le compensazioni dei crediti Iva superiori a 10.000 euro deve essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Infine, per i crediti Iva di tali importi, la compensazione andrà effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione invece che a partire dal primo giorno successivo a quello di maturazione dei crediti (come invece continuerà ad avvenire per crediti d’importo inferiore).

L’articolo prevede contestualmente una norma volta ad aumentare la liquidità delle imprese: l’aumento del tetto annuo di utilizzo dei crediti fiscali (Iva e altre imposte), elevato da 516.457 a 700.000 euro. Prevista anche la modifica delle modalità per la presentazione dei rimborsi Iva che verrà disciplinata da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, nonché la possibilità per i contribuenti che presenteranno la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio di evitare l’invio della comunicazione di alcuni dati.

Vengono infine poi inasprite le sanzioni relative ai crediti inesistenti: la penalità prevista (dal 100% al 200%, sempre massima per importi superiori ai 50.000 euro) non è più riducibile per la mancata impugnazione, l’errato utilizzo del credito comporta invece sempre una sanzione pari al 30% dell’importo.

La relazione tecnica indica a riguardo un maggior gettito annuo di 200 milioni di euro nel 2009 che dovrebbe crescere negli anni successivi, dunque a regime, fino a 1000 euro.

Articolo 12 – Contrasto ai paradisi fiscali

Vengono emanate norme specifiche sui redditi detenuti nei “paradisi fiscali” in modo da rendere operativi gli accordi internazionali tra i paesi dell’Ocse. In particolare, si presume che gli investimenti e le attività finanziarie detenute in paesi con un regime fiscale agevolato e non dichiarate, siano stati costituiti con somme evase al fisco, fino a prova contraria del contribuente. Le sanzioni tributarie sono raddoppiate rispetto a quelle già previste. Infine, l’Agenzia delle Entrate costituirà in coordinamento con la Guardia di Finanza una unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale.

La Relazione tecnica stima un maggior gettito di 415 milioni di euro nel 2010, 650 milioni di euro nel 2011, e 473 milioni di euro a regime..

Articolo 13 – Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali

Mira a contrastare la pratica dell’indebito arbitraggio fiscale in accordo con gli altri ordinamenti europei. In sostanza la norma vuole ostacolare il processo attraverso il quale si fanno profitti vendendo e comprando simultaneamente beni o attività, guadagnando la differenza derivante dalle diverse discipline fiscali applicate a tali beni o attività nei diversi paesi.

La norma si riferisce sempre ai territori non compresi nelle “white list”, ovvero quelli nei quali il regime fiscale non è conforme ad appositi standard di legalità e trasparenza.

Innanzitutto il criterio dell’effettivo radicamento geografico dell’impresa in un altro Stato viene sostituito dal criterio dell’effettivo radicamento economico. In pratica un’impresa deve dimostrare che esercita effettive attività industriali e commerciali come sua principale attività nel territorio in cui ha sede per essere soggetta al regime fiscale di quel territorio. Altrimenti il reddito conseguito da queste attività non può essere considerato “estero” ed è soggetto dunque a tassazione ordinaria. La norma si estende anche alle banche e alle assicurazioni per le quali si considera il criterio del radicamento economico in base alle fonti, agli impieghi o ai ricavi, la maggior parte dei quali deve provenire dallo Stato d’insediamento.

Vi sono deroghe a questo criterio del radicamento economico in alcuni casi specifici, come ad esempio nel caso in cui il soggetto residente in Italia dimostri che l’insediamento all’estero non è artificialmente effettuato per avere vantaggi fiscali.

Da questa norma il Governo si attende maggiori entrate pari a 606 milioni di euro nel 2010 e 346 negli anni successivi.

Articolo 14 – Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti

Viene introdotta un imposta sostitutiva pari al 6% sulle plusvalenze realizzate in metalli preziosi per uso non industriale (oro, platino, palladio e argento). Secondo la relazione tecnica tale imposta dovrebbe generare introiti pari a circa 1 miliardo di euro annui, in buona misura derivanti dalla rivalutazione delle riserve auree della Banca d’Italia. Tuttavia, le modalità di versamento dell’imposta, che prevedono un acconto al 50% a novembre 2009, dovrebbero comportare 500 milioni di maggior gettito nel 2009 e nel 2010.

Articolo 15 - Potenziamento della riscossione

Contempla l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria e per ogni altra Amministrazione pubblica di comunicare all’INPS, in via telematica e separatamente per ogni tipologia di redditi, le informazioni utili a determinare l’importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari.

L’articolo prevede inoltre che relativamente al pignoramento presso terzi delle somme soggette a ritenuta alla fonte, sia il terzo a dover effettuare la ritenuta del 20% delle somme liquidate, in modo che non sia possibile corrispondere le somme al creditore in assenza di ritenuta.

C'è poi una modifica dei termini di notifica della cartella di pagamento oltre i quali c'è il diritto al discarico per i concessionari per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, che vengono allungati da cinque mesi ad undici, per i ruoli consegnati prima del 31 ottobre 2009, e a nove mesi, per quelli consegnati dopo tale data.

Infine, viene estesa la possibilità di rateizzare i pagamenti relativi all'adeguamento delle strutture contabili alle risultanze degli studi di settore relativi all'Iva.

Le nuove norme contenute nell'articolo dovrebbero comportare, secondo la relazione tecnica, maggiori introiti pari a 174 milioni nell'anno in corso, 261 nel 2010 e 224 negli anni successivi.

Articolo 17, comma 32 - Ristrutturazione delle operazioni in derivati finanziari di alcune Regioni

Il Lazio, la Campania, il Molise e la Sicilia sono autorizzate a ristrutturare le operazioni in derivati in presenza di eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, fino a quando non verrà emanato il regolamento che stabilirà quali siano le operazioni in derivati che gli enti possano concludere. Si ricorda che alle quattro regioni erano stati anticipati 9,1 miliardi di euro con la Finanziaria 2008 per estinguere i debiti fino al 31 dicembre 2005, nell'ambito dei piani di rientro dei deficit sanitari.

Articolo 23 comma 21 – Tariffa integrata ambientale

Viene prorogato dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale anche in mancanza dell'emanazione del regolamento da parte del Ministero dell'Ambiente.

Articolo 25 commi 2-3 - Riscossione tributi e contributi e misure finanziarie concernenti gli eventi sismici della regione Abruzzo

I versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dalla data dell'evento sismico fino al 30 novembre 2009, saranno recuperati in 24 mensilità a partire da gennaio 2010 senza sanzioni ed interessi.